

# Introduzione<sup>^</sup>

di Alberto Pesce\* e Veronica Valenti\*\*

## «Aprite le porte, non buttate la chiave»

Papa Francesco, nel suo discorso all'apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia, come inizio simbolico del Giubileo del 2025 dedicato alla Speranza, sottolinea in una frase con quale modalità sociale le persone private della libertà vengano considerate dalla società. «*Gettare la chiave*» è una espressione che sentiamo spesso, indirizzata a persone che hanno commesso alcuni reati, oppure riferita all'intera comunità carceraria.

Questo pone il reinserimento sociale, parte fondante della nostra costituzione, come una mera illusione, definendo il carcere come luogo eterno, sia per quelli che hanno un fine pena «mai», sia per chi, dopo aver scontato una pena, cerca di ricollocarsi nella società (Bartholini, 2014).

Chi entra in carcere subisce una stigmatizzazione, un marchio indelebile, entra in un tunnel in cui non si vede la luce, ovvero tornare a vivere una vita «normale». Ma, soprattutto, una volta entrata nella struttura detentiva la persona privata della libertà deve modificare il proprio comportamento, le proprie abitudini e i propri atteggiamenti (Vianello, 2018). Questa trasformazione è generata da un complesso sistema di repressione e di induzione della violenza, si diventa automi, con tempi scanditi da turni e da movimenti controllati, in complessi rituali di relazioni e interazioni (Goffman, 1988). Il detenuto diventa parte stessa del luogo, assorbe i dispositivi di controllo rendendoli normalizzati e naturali, si muove controllato e seguito, senza alcuna libertà personale. Questa è l'istituzione totale, non solo uno strumento e

<sup>^</sup> Alberto Pesce ha redatto i paragrafi: «*Aprite le porte, non buttate la chiave*»; *Critiche al modello detentivo totale, problematiche e prospettive future*. Veronica Valenti ha redatto i paragrafi: *La speranza: diritto inviolabile delle persone (ristrette) e dovere inderogabile delle Istituzioni pubbliche*; *La necessità di ripensare e riformare il carcere come strumento di Welfare: l'importanza dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute*.

\* Professore a contratto di Sociologia e Antropologia, Sapienza Università di Roma. E-mail: alberto.pesce@uniroma1.it.

\*\* Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Parma. E-mail: veroniva.valenti@unipr.it.

Welfare e Ergonomia (ISSN 2421-3691, ISSNe 2531-9817), 2024, 2

Doi: 10.3280/WE2024-002001

luogo dove scontare una pena, ma soprattutto un dispositivo sociale che disciplina e esclude, in particolare, le classi disagiate (Crewe, 2009; Wacquant, 2006).

Erving Goffman (2010)<sup>1</sup> definisce le istituzioni totali come luoghi in cui alcuni individui, separati dalla società esterna, vivono in isolamento per un periodo significativo della loro vita, sottoposti a una routine rigida e regolata.

Il carcere non è solo un luogo fisico, è soprattutto un territorio simbolico, liminare (Van Gennep, 1995), dove chi «abita» quello spazio subisce la violenza istituzionalizzata<sup>2</sup>. Non solo i detenuti vivono questa «zona di confine disumanizzata», ma anche il personale subisce e assorbe la carica simbolica della struttura, patendone le problematiche (Maculan, Vianello e Ronconi, 2016). Di solito, la struttura detentiva è situata lontano dall'abitato, al margine della città (Sykes, 1958; Clemmer, 1940), isolata per garantire alle persone «libere» di non essere macchiati dall'impurità degli individui detenuti (Douglas, 2014; Foucault, 2004)<sup>3</sup>.

Il carcere è una delle manifestazioni più visibili dei modelli sociali di educazione forzata di alcuni gruppi, un sistema di «disciplinizzazione» che la società impone ad alcuni individui, in cui lo scopo non è circoscritto alla reclusione delle persone condannate. Il vero obiettivo è modificare e trasformare i soggetti attraverso una sequenza standardizzata di pratiche che includono sorveglianza, disciplina (Foucault, 2004), normalizzazione delle costrizioni quotidiane<sup>4</sup>; la violenza, soprattutto simbolica, diventa normale e naturale (Bourdieu, 1995).

Tutti i meccanismi di modifica dell'identità del detenuto, invece di trasformare le persone in nuovi «cittadini modello» portano ad un risultato opposto<sup>5</sup>. La realtà carceraria dimostra, frequentemente, l'inefficacia di questo

<sup>1</sup> Tra le istituzioni totali, Goffman (2010) include ospedali psichiatrici, lager, caserme e prigionieri.

<sup>2</sup> Questi contesti condividono tre caratteristiche fondamentali. Separazione fisica e sociale: i soggetti sono tagliati fuori dalla società esterna, ridotti a interagire prevalentemente con altri internati e con il personale dell'istituzione. Standardizzazione delle routine: le attività quotidiane sono rigidamente programmate, lasciando poco spazio all'autonomia individuale. Disumanizzazione: spesso, le istituzioni totali annullano l'identità personale attraverso pratiche che mirano alla conformità e al controllo.

<sup>3</sup> Le comunità carcerarie possono essere considerate come una microsocietà (Clemmer, 1940; Sykes, 1958), caratterizzandosi come un microcosmo isolato e altamente strutturato, concepito per esercitare controllo, infliggere punizioni e modificare anche l'identità del soggetto (Goffman, 1983).

<sup>4</sup> Foucault (2004) sottolinea come il carcere non sia solo un luogo di privazione della libertà, ma anche un laboratorio per la creazione di soggetti docili e utili.

<sup>5</sup> La protezione della comunità avviene grazie all'isolamento della persona che ha commesso uno specifico danno, ma queste pratiche, in parte o totalmente, si contraddicono tra

modello di progettazione disciplinare (Anastasia, 2012; 2022)<sup>6</sup>. Le recidive elevate, il sovraffollamento e le condizioni degradanti indicano come il carcere fallisca nel suo intento rieducativo, finendo spesso per perpetuare l'esclusione sociale e la stigmatizzazione.

## **Critiche al modello detentivo totale, problematiche e prospettive future**

La detenzione colpisce la psiche e il corpo della persona privata della libertà (Gonin, 1994), riducendo e privando delle relazioni sociali, producendo atti estremi come l'autolesionismo o, nel peggiore dei casi, eventi estremi come il suicidio (Antigone, 2024b).

I suicidi, con il sovraffollamento, sono la prova di un tragico evento di distacco sociale che colpisce anche il personale penitenziario, vittima anch'esso delle pratiche totalizzanti del carcere (Buffa, 2022).

Il sistema detentivo esercita un impatto negativo non solo sui reclusi, ma anche sulle loro famiglie, generando problematiche di natura economica, sociale ed emotiva. I minori detenuti con le proprie madri, in particolare, si rivelano essere particolarmente vulnerabili, con un alto rischio che sviluppino un disagio psicologico e comportamentale (Vianello, 2023). Numerosi studi hanno messo in discussione l'efficacia e la giustizia del carcere come istituzione rieducativa (Di Marco e Venturella, 2016), alcuni sostengono che il sistema detentivo tenda a riprodurre le disuguaglianze sociali, colpendo in modo sproporzionato le classi sociali più svantaggiate, i soggetti vulnerabili e le minoranze etniche, sviluppando processi di «razzizzazione» (Antigone, 2024a).

Il dibattito riguardante l'utilità sociale della detenzione, la necessità della pena e il reinserimento sociale è piuttosto ampio e ha portato allo sviluppo di approcci come la giustizia riparativa. Questa proposta mira a ricostruire i legami tra reo, vittima e comunità attraverso il dialogo e la riparazione del

loro, e invece di inserire la persona, donandogli una nuova vita da cittadino, producono esclusi.

<sup>6</sup> La giustificazione sociale della detenzione si articola in diverse funzioni, le quali, in linea di principio, hanno l'obiettivo di punire l'individuo per il danno sociale arrecato, dissuadere gli individui dalla commissione di atti contrariamente alle norme morali e giuridiche stabilite da una determinata società, e promuovere il processo di rieducazione dell'individuo, che spesso è ostacolato dalle condizioni materiali e dalla cultura carceraria, che tendono a rafforzare la marginalizzazione piuttosto che a superarla. Inoltre, la funzione retributiva, punire il reo per il danno arrecato alla società, prevale sovente sulle altre, alimentando un approccio punitivo anziché trasformativo. Infine, la stigmatizzazione sociale persiste anche dopo la scarcerazione, ostacolando il reinserimento lavorativo e sociale.

danno. Il modello della giustizia riparativa propone una risposta al reato che si caratterizza per una minore intensità punitiva e una maggior enfasi sulla riconciliazione e sulla prevenzione (Di Tommaso, 2023).

Il sistema penitenziario contemporaneo si confronta con una serie di sfide significative, tra cui il sovraffollamento, le condizioni di vita inadeguate e la scarsa disponibilità di risorse, tra queste la difficoltà di introdurre i detenuti nel mondo del lavoro oppure la problematica di poter accedere a cure sanitarie dignitose (Cherchi, 2017; Ronco, 2014).

In molte nazioni, il sistema detentivo è soggetto a forti pressioni derivanti dall'aumento della popolazione detenuta e dalla mancanza di valide alternative al carcere. Le carenze strutturali e organizzative non solo complicano ulteriormente la situazione, ma compromettono anche l'obiettivo di rieducazione. Una delle principali prospettive di riforma consiste nell'ampliare le misure alternative al carcere, come la libertà vigilata, la messa alla prova, il lavoro di pubblica utilità e i programmi di trattamento comunitario. In questo senso, proprio svolgere una attività lavorativa, incipit dell'articolo 1 della nostra Costituzione, diventa lo strumento privilegiato del reinserimento per le persone detenute.

Franco Basaglia nel suo modello di Ospedale Psichiatrico, aperto e inclusivo, immaginava un luogo dove le persone erano curate in modo libero, senza costrizioni; così Papa Francesco immagina una struttura dove non si debba buttare le chiavi, ma aprire le porte a nuovi modelli sociali e a nuove misure alternative alla detenzione intramuraria. Il sovraffollamento odierno è una delle modalità peggiori per cercare una rieducazione delle persone detenute. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (la CEDU), ha condannato l'Italia<sup>7</sup> per le condizioni inumane con cui vengono alloggiati e trattate le persone private della libertà.

Siamo consapevoli, in ultima istanza, che la sfida odierna è umanizzare le strutture detentive e la pena, seguire i detenuti nella loro permanenza con supporti psicologici, fornire una formazione continua, magari di tipo universitario e dare la possibilità a chi entra in carcere di uscirne come una persona migliore e con un futuro davanti a sé.

## **La speranza: diritto inviolabile delle persone (ristrette) e dovere inderogabile delle Istituzioni pubbliche**

Come ricordato poc'anzi, Papa Francesco, in occasione dell'apertura della

<sup>7</sup> CEDU, caso *Torregiani e altri contro Italia*, dec. 8 gennaio 2013, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09; 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10, consultabile al sito: [www.hudoc.echr.coe.int](http://www.hudoc.echr.coe.int).

Porta Santa nel Carcere di Rebibbia, ha pronunciato parole davvero significative sulla speranza; «la speranza non delude mai» ha affermato.

Inoltre, nella bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell'anno 2025, ha esortato i Governi ad assumere «iniziative che restituiscano speranza; forme di amnistia o di condono della pena volte ad aiutare le persone a recuperare fiducia in sé stesse e nella società; percorsi di reinserimento nella comunità a cui corrisponda un concreto impegno nell'osservanza delle leggi»<sup>8</sup>.

A tali parole, fanno eco quelle del Presidente della Repubblica che, in occasione del consueto messaggio di fine anno, ricordando come il drammatico fenomeno dei suicidi in carcere e il preoccupante livello di sovraffollamento degli Istituti penitenziari italiani rendano impraticabile il rispetto delle garanzie costituzionali della dignità delle persone ristrette, afferma che la speranza è prima di tutto un compito ed un impegno che una società democratica, per essere tale, deve sviluppare in politiche concrete, evitando che essa svanisca e si traduca pertanto «soltanto in attesa inoperosa»<sup>9</sup>.

Sono parole che non possono lasciare indifferenti, né i sociologi né i giuristi.

Per rubare le parole all'attivista e abolizionista Marianne Kaba (2021), potremmo dire che «La speranza è disciplina, che deve essere coltivata quotidianamente».

Da un punto di vista giuridico, la speranza assurge a dovere inderogabile, costituzionalmente imposto, implicitamente scritto in quel programma di liberazione e promozione della persona umana che permea l'intero testo costituzionale (Occhiocupo, 1984).

È sufficiente richiamare la centralità che, ai sensi dell'art. 2, assume, nel nostro contesto giuridico, la persona umana, in cui si riflette l'immagine di *homme situè*, di un uomo che vive nella società, in una dimensione concreta di esperienze relazionali, che dà origine alla vita comune (Occhiocupo, 1984); l'invulnerabilità della dignità umana, quale qualità essenziale dell'essere umano e che, come tale, «non si acquista per meriti e non si perde per demeriti» (Silvestri, 2014); e quel programma di trasformazione della società, scritto nelle trame dell'art. 3 Cost. II comma, che impone, in capo alla comunità, il dovere di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (D'Aloia, 1992; 2012).

<sup>8</sup> Papa Francesco. *Spes non confundit*. Bolla di indizione del Giubileo Ordinario dell'anno 2025, consultabile al link: [https://www.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/20240509\\_spes-non-confundit\\_bolla-giubileo2025.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/20240509_spes-non-confundit_bolla-giubileo2025.html).

<sup>9</sup> Sergio Mattarella. *Messaggio di fine anno*, 31 gennaio 2024, consultabile al sito: [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it).

Un dovere inderogabile che è sotteso al significato ultimo che, ai sensi dell'art. 27 Cost., assume il sistema di esecuzione «delle pene» nel nostro contesto giuridico.

Infatti, come ormai affermato da tempo dalla giurisprudenza costituzionale, il sistema costituzionale dell'esecuzione delle pene deve essere conforme al «senso di umanità» ed essere ancorato al finalismo rieducativo, «patrimonio della cultura giuridica europea», quale diretta conseguenza della centralità che, nel nostro sistema giuridico, assume la persona umana (Ruotolo, 2022).

Con la conseguenza che, come affermato dagli stessi Giudici costituzionali nel 1993, la sanzione detentiva non può comportare «una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale»<sup>10</sup>.

Questo significa che il carcere deve essere funzionale al reinserimento sociale delle persone e che quello «spazio residuo», in cui si espande la dignità delle persone ristrette, diventa il terreno su cui coltivare concretamente la speranza, quale, al contempo, diritto inviolabile della persona (il diritto ad avere lo spazio, le condizioni per ricomporre la frattura che, in conseguenza del reato commesso, si è creato nel contesto sociale; il diritto ad avere tempo 'utile' ad acquisire una diversa percezione di sé e di sé con gli altri; il diritto al reinserimento sociale) – e dovere inderogabile delle Istituzioni di costruire percorsi di inclusione sociale, per ricostruire quel legame di fiducia reciproca (Greco, 2021), che deve sussistere tra la persona ristretta e la comunità, al fine di rendere effettivo e credibile il reinserimento sociale e scongiurare gli effetti negativi della recidiva e ogni forma di stigmatizzazione della persona detenuta.

In questi termini, sia dal punto di vista sociologico sia dal punto di vista giuridico, l'articolo 27 della Costituzione appare ancora oggi una sfida complessa, in quanto, nonostante i miglioramenti normativi che si sono registrati a partire dall'entrata in vigore della Legge n. 354 del 1975, come successivamente modificata (anche per effetto della giurisprudenza della Corte costituzionale e della CEDU) è ancora troppo evidente lo iato tra il «volto costituzionale della pena» e la realtà delle carceri italiane.

È sufficiente fare menzione del drammatico fenomeno dei suicidi: nell'anno 2024, si sono registrati ottantatré suicidi (e venti decessi per cause da accertare); dall'inizio del 2025, già sei suicidi (e due decessi per cause da

<sup>10</sup> Corte cost., sent. 349/1993, consultabile al sito: [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).

accertare)<sup>11</sup>. Si tratta di un fenomeno molto preoccupante, su cui incidono una pluralità di fattori, tra cui anche e soprattutto l'elevato indice nazionale di sovraffollamento – pari al 133%<sup>12</sup>.

Sappiamo bene che il tasso di sovraffollamento è oggi valutabile in termini di 'spazio' della detenzione (secondo i criteri oggettivi, determinati dalla CEDU, a partire dalla sentenza Torreggiani contro Italia). Se pensiamo però che la condizione di detenuti è caratterizzata da spazi ristretti e da tempi dilatati, ci rendiamo conto che, forse, ai fini di una valutazione sui percorsi di reinserimento sociale, il tasso di sovraffollamento dovrebbe essere valutato anche in termini di *tempo*:

- *tempo* che i funzionari dell'area giuridico-pedagogica sottraggono a individuare percorsi rieducativi/trattamentali il più possibile individualizzati (secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge sull'ordinamento penitenziario) o percorsi di reinserimento sociale adeguati ai bisogni personali della popolazione detentiva (Fornasari, 2024). Da questo punto di vista, è interessante l'analisi, contenuta nel presente volume, condotta da Elena Sonnini sulla condizione della detenzione femminile in Italia, che definisce in termini di «invisibilità», in ragione anche dei peculiari bisogni delle donne ristrette, rispetto ad un contesto carcerario prevalentemente maschile; o quella condotta da Lluís Francesc Peris Cancio e Francesca Faruggia sulla condizione delle persone transgender, che scardina la rappresentazione binaria delle differenze sessuali (maschio/femmina) su cui il carcere basa la sua organizzazione; sulla condizione di persone, cioè, che «si trovano ad affrontare una doppia condanna: una dettata dai reati commessi e l'altra dalla loro identità di genere», incontrando difficoltà ulteriori ad accedere a trattamenti sanitari specifici e resistenze culturali nell'ambiente detentivo, sebbene con la riforma c.d. Orlando del 2018 si siano introdotte misure per cercare di rispondere ai bisogni specifici di tali persone (es. le sezioni protette, dedicate alle persone detenute per le quali, ai sensi del nuovo art. 14 o.p. «si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale»; violenza che colpisce soprattutto le donne trans senza documenti rettificati, e quindi reclusi in sezioni maschili);

<sup>11</sup> GNPL. *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024; Focus suicidi e decessi in carcere anno 2025*, consultabili sul sito: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/>.

<sup>12</sup> Secondo i dati pubblicati in data 10 gennaio 2025, dal Collegio del Garante nazionale delle Persone private della libertà personale (GNPL), infatti, le persone detenute sono 61.852; i posti regolarmente disponibili ammontano a 46.839 (rispetto alla capienza regolamentare di 51.312). cfr. GNPL. *Report analitico, Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale*, consultabile sul sito: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/>.

- *tempo* che il personale sanitario può dedicare alle necessità di cura dei ristretti;
- *tempo* che gli psicologi possono dedicare a lenire il disagio psichico, anche e soprattutto quello indotto dalla condizione di privazione della libertà o, più in generale, tempo da dedicare all'osservazione accurata dei singoli ristretti, anche, ma non solo, al fine di individuare misure alternative alla detenzione;
- *tempo*, infine, che gli agenti di polizia penitenziaria possono dedicare alle esigenze effettive di sicurezza interna.

In questi termini e, a queste condizioni, è evidente che gli istituti di pena non potranno mai essere funzionali al reinserimento sociale delle persone ristrette, secondo quanto definito dall'art. 27 Cost., né rappresentare luoghi in cui è possibile coltivare concretamente la speranza.

Specie in questo momento storico, in cui appare dominante, in una logica prettamente securitaria, la tendenza all'*overcriminalization* delle condotte umane<sup>13</sup>. E ciò, contrariamente a quanto affermato da anni dalla comunità dei penalisti (Cadoppi, 2021), che sostengono l'efficacia di diritto penale minimo e cioè, in senso costituzionalmente orientato, del ricorso alla sanzione penale (e al carcere, in particolare) quale *extrema ratio* del sistema.

Per questo, come da più parti sollecitato<sup>14</sup>, sarebbe opportuno approvare con urgenza misure effettivamente deflattive, come sperimentate in passato (da ultimo, nel 2006) o nel corso della gestione della pandemia globale provocata dal Covid-19 (Lorenzetti, 2020) tra cui atti di clemenza collettivi, quale sono l'amnistia e l'indulto, che la Carta costituzionale contempla,

<sup>13</sup> Si pensi al Decreto c.d. *Rave Party* (Decreto Legge n. 162 del 2022), recante «*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*» convertito con modificazioni in Legge n. 199 del 2022; al c.d. Decreto Caivano, (Decreto-Legge n. 123 del 2023) recante «*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*», convertito con modificazioni dalla Legge n. 159 del 2023 o, infine, ai nuovi reati previsti nel *DDL sicurezza* (DDL 1236) attualmente in discussione al Senato della Repubblica.

<sup>14</sup> Così la Conferenza dei Garanti territoriali, *Alcune note sul Decreto-Legge n. 92 del 4 luglio 2024, recante «Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della Giustizia» e proposte di intervento IMMEDIATO al fine di porre termine alle condizioni drammatiche delle carceri italiane*, consultabile sul sito: [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2024. Da ultimo, ha lanciato un appello a favore di un indulto parziale, il vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli. Cfr. anche R. Brunetta (2024, 28 dicembre).

espressamente, tra gli strumenti di politica criminale, ai sensi dell'art. 79 Cost. (Pugiotto, 2018).

A fronte di tutto ciò, è evidente che il nostro sistema, ancora eccessivamente carcere-centrico, è destinato al fallimento (Anastasia, Calderone e Mancone, 2022).

## **La necessità di ripensare e riformare il carcere come strumento di Welfare: l'importanza dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute**

Tenuto conto che, per tanti anni, la politica penitenziaria è stata considerata la cenerentola delle politiche di *Welfare*, recentemente, come noto, si è sentita la necessità di avviare una riflessione sulla riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso. È sufficiente fare riferimento alle importanti riflessioni maturate durante i lavori degli Stati generali sull'esecuzione penale<sup>15</sup> – un esempio virtuoso di riflessione comune e condivisione tra i diversi studiosi e operatori del settore – che hanno contribuito tutto sommato a riformare, in senso migliorativo, nel 2018, l'ordinamento penitenziario; ai lavori della più recente Commissione Ruotolo del 2021<sup>16</sup> o alle modifiche introdotte con la c.d. Riforma Cartabia.

L'ex Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, in particolare, nella sua relazione del marzo 2021 in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, esortava al superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato e annunciava le direttrici ispiratrici della riforma, poi introdotta con il D.Lgs. n. 150/2022: «La certezza della pena non è la certezza del carcere, che, per gli effetti desocializzanti che comporta, deve essere invocato quale *extrema ratio*. Occorre valorizzare piuttosto le alternative al carcere».

In tal senso, la Riforma c.d. Cartabia ha inciso sulla disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e, soprattutto, ha dato organicità alle diverse esperienze di giustizia riparativa, accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione.

<sup>15</sup> Stati generali sull'esecuzione penale, *Documento finale*, consultabile al link: [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/documento\\_finale\\_SGEP.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).

<sup>16</sup> Commissione Ruotolo, Commissione per l'innovazione del sistema penitenziario, *Documento finale del 17 dicembre 2021*, consultabile al link: [https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/documento\\_finale\\_SGEP.pdf](https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).

A tal proposito, interessante è lo studio condotto da Giacomo Franzoso il quale si interroga sulle potenzialità trasformative e riabilitative della giustizia riparativa in ambito penitenziario<sup>17</sup>, che può certamente esercitare una funzione positiva, purché il carcere sia ripensato in termini di «struttura di welfare – il cui utilizzo deve comunque costituire una *extrema ratio* – che si faccia realmente carico dei condannati, promuovendone il reinserimento sociale in senso relazionale e comunitario», come dimostra altresì l’analisi condotta da Marzia Tosi e Carlo Alberto Romano, con riguardo ad un progetto di giustizia riparativa sviluppato nella casa circondariale di Cremona.

Così come, con riguardo al lavoro di pubblica utilità, risultati positivi – in termini anche di «de-stigmatizzazione» – emergono dall’analisi, condotta da Claudia Capannelli e Chiara Scivoletto, di un caso di studio condotto in un Ateneo del Nord Italia che ha dato attuazione alla convenzione-quadro siglata nel 2016, tra il Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), affinché gli Atenei italiani possano diventare sede di lavoro di pubblica utilità.

Infine, il saggio di Andrea Procaccini che, soffermandosi sull’istituto della detenzione domiciliare e su come sia percepita dagli stessi beneficiari (secondo cui la mancanza di programmi di trattamento o di formazione lavorativa fanno emergere ancora in modo evidente la sua natura eccessivamente afflittiva, specie per le persone in età di lavoro), offre spunti di riflessione in merito alla necessità di rafforzare l’Area dell’esecuzione penale esterna e all’impatto positivo che la nuova forma di detenzione domiciliare sostitutiva, introdotta con la riforma c.d. Cartabia (“*una forma mascherata di affidamento in prova al servizio sociale*”), potrebbe avere, prevedendo la possibilità di trascorrere, per motivi di lavoro o formazione, fino a dodici ore al giorno al di fuori della propria abitazione.

<sup>17</sup> L’art. 44 del D. Legisl. n. 150 del 2022 stabilisce che «1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità. 2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato». Alla luce di tale disposto normativo, appare alquanto criticabile la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio le decisioni del Magistrato di sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, che avevano ammesso alla struttura penitenziaria operatori di un’associazione per valutare la praticabilità di un programma di giustizia riparativa. Secondo la Suprema Corte dando una lettura riduttiva dell’art. 44 sopracitato, «essendo il ricorrente ancora detenuto in esecuzione di pena egli non avrebbe potuto essere ammesso ad alcun programma di giustizia riparativa sintantoché la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto». Così, Cass. Sez. I, sent. 9 luglio 2024 (dep. 7 novembre 2024), n. 41133, consultabile al sito: [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

Si tratta, a ben vedere, di misure volte anche a de-costruire l'immagine culturale di detenuto. È ancora molto evidente, infatti, che il detenuto sia, per l'opinione pubblica, il reato che ha commesso e/o il regime penitenziario a cui è soggetto (Anastasia, 2022); una immagine stereotipata, questa, molto lontana dall'idea di persona che si sviluppa attraverso le Istituzioni e le formazioni sociali, di cui parla la nostra Costituzione agli articoli 2, 3 e 27.

In tal senso, sebbene la realtà carceraria sia stata sempre studiata, romanzata e oggetto di finzione televisiva o filmica, il saggio di Paola De Rosa, Nicola Ferrigni e Marica Spalletta, ha il merito di evidenziare le discrasie tra l'immaginario collettivo che serie TV, come «*Mare Fuori*», contribuiscono ad alimentare, e la realtà della vita detentiva, con riguardo, per esempio, ai momenti della formazione scolastica e l'accompagnamento al lavoro – fasi estreme importanti per garantire il successo del reinserimento sociale –; all'istituto della messa alla prova e all'accesso ai permessi premi, che vengono descritti, dai mass media, maggiormente «nella dimensione negativa del rischio piuttosto che in quella positiva dell'opportunità» e associati, negativamente, alla recidiva.

E ciò rende ancor più difficile il reinserimento sociale delle persone ristrette, specie delle persone più vulnerabili, condannate dalla società a essere marginalizzate; condizione che, come un circolo vizioso, aumenta ancor più il tasso di recidiva, come messo in evidenza da Daniela Ronco e Valeria Verdolini, che hanno analizzato la condizione delle persone ristrette nel post-scarcerazione e le difficoltà che oggettivamente incontrano nell'accedere ad effettivi percorsi di reinserimento sociale.

Sul successo del reinserimento sociale delle persone ristrette incidono diversi fattori, tra cui la qualità del tempo speso negli Istituti di pena, l'opportunità di frequentare corsi scolastici, universitari e/o percorsi di formazione professionale e l'accesso a percorsi trattamentali il più possibile personalizzati.

Su questo tema, appaiono interessanti e innovativi i due contributi che si interrogano sull'impatto dell'evoluzione scientifica sulla dimensione penitenziaria e sui percorsi di reinserimento sociale.

In particolare, il contributo di Sena Santini che indaga il possibile impatto dei sistemi di IA sul sistema penitenziario. Come noto, infatti, la *Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi* del 2018 si sofferma sulle possibili violazioni di diritti fondamentali delle persone e sul finalismo rieducativo delle pene, che potrebbero derivare da un uso irragionevole dei sistemi di IA e di algoritmi «non neutri».

È sufficiente qui ricordare gli effetti discriminatori dell'algoritmo utilizzato nel software COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling*

for *Alternative Sanctions*) che mira a valutare il rischio di recidiva, calcolato, dall' algoritmo stesso, come notevolmente più elevato, nel caso in cui l' autore del reato sia persona afro-americana.

Coerentemente con quanto affermato nella Carta etica europea, il 9 ottobre del 2024, il Consiglio d' Europa ha approvato una più specifica Raccomandazione concernente l' utilizzo di sistemi di IA negli istituti penitenziari<sup>18</sup>; strumenti che devono essere utilizzati in modo ragionevole e proporzionato, nel rispetto del principio di non discriminazione e dei diritti fondamentali, nella misura in cui essi contribuiscono al reinserimento sociale delle persone detenute, facilitando i contatti sociali o la personalizzazione dei piani trattamentali. Tuttavia, il Consiglio d' Europa precisa che «L' uso di tali strumenti non dovrebbe sostituire il regolare contatto umano faccia a faccia tra i professionisti e gli autori di reato, compreso, se necessario, il contatto con il pubblico».

Altrettanto interessanti e sfidanti sono le riflessioni di Luca Muglia e Aurora Maria Di Leverano sulla compatibilità, con il nostro ordinamento, di metodologie di intervento incentrate sulle neuroscienze cognitive e sociali, in grado di favorire forme di sviluppo sociale.

Infine, il contributo di Luca Pesenti e Claudia Tagliabue e quello di Angela Genova, trattano il tema dell' inserimento lavorativo al di fuori del carcere e all' interno del carcere, con riguardo, anche ma non solo, ai lavori dell' agricoltura, nella forma dell' agricoltura sociale. Si tratta di un tema estremamente importante.

Come noto, il lavoro in carcere, nato in funzione prettamente punitiva (De Marco, 2023), ha perso nel corso del tempo il suo carattere afflittivo e obbligatorio, per rispondere maggiormente al bisogno di tutela della dignità dell' uomo anche in contesti di privazione della libertà personale (Malzani, 2022). E ciò, in conseguenza del ruolo che la Costituzione italiana assegna al lavoro, ai sensi in particolare dell' art. 1 e dell' art. 4, quale «espressione primaria della partecipazione del singolo al vincolo sociale» (Luciani, 2010), e delle regole penitenziarie europee introdotte nel 2006, le quali considerano il lavoro come «elemento positivo del regime penitenziario e in nessun caso può essere imposto come punizione» (art. 26.1) con la conseguenza che «Le autorità penitenziarie devono impegnarsi per fornire un lavoro sufficiente e utile» (art. 26.2) al fine di «permettere per quanto possibile, di mantenere o aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi da vivere normalmente dopo la scarcerazione» (art. 26.3).

<sup>18</sup> Committee of Ministers to member States, Recommendation CM/Rec(2024)5, regarding the ethical and organisational aspects of the use of artificial intelligence and related digital technologies by prison and probation services, consultabile al link: <https://search.coe.int/cm?i=0900001680b1d0e4>.

Tutto ciò ha portato la Corte costituzionale ad affermare, con la sentenza n. 158 del 2001, che il lavoro penitenziario «si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il [...] sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo».

Questo cambiamento di paradigma e di significato sul lavoro penitenziario (Caputo, 2015) viene registrato tanto a livello legislativo quanto a livello giurisprudenziale, sebbene la Corte costituzionale, in merito alla determinazione della remunerazione del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, abbia mantenuto la distinzione rispetto al lavoro svolto in libertà e abbia continuato a giustificare la ragionevolezza di quanto stabilito dall'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario, secondo cui la remunerazione dei detenuti che lavorano alla dipendenza dell'amministrazione penitenziaria sia «stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi»<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Si pensi all'art. 15 della Legge n. 354 del 1975 che valuta l'attività lavorativa come elemento del trattamento; l'art. 20, come riformato nel 2018, che ribadisce il carattere non afflittivo del lavoro, che deve essere remunerato; l'art. 21 della medesima legge dedicato al lavoro esterno o l'art. 22 dedicato alla remunerazione dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Si pensi alla Legge Gozzini (legge n. 633 del 1986) o alla Legge Smuraglia (Legge n. 193 del 2000) recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti da parte delle imprese. In merito alla giurisprudenza costituzionale, si pensi alla sentenza n. 1087 del 1988 con cui la Corte costituzionale riconosceva che il lavoro prestato dai detenuti fosse «uno strumento per la loro redenzione ed il loro riadattamento alla vita sociale; non è un elemento di espiazione della pena ma è un metodo di trattamento» e individuava tre forme di lavoro svolto dai detenuti: «a) quella del detenuto che si trova in semilibertà e lavora fuori dello stabilimento; b) quella del detenuto che lavora alle dipendenze di imprese private sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato; c) quella del detenuto che lavora all'interno dello stabilimento carcerario, alla diretta dipendenza dell'amministrazione penitenziaria». Tuttavia, continuava a ritenere ragionevole la differenza nella remunerazione del lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria rispetto alla remunerazione del lavoro svolto all'esterno o dalle persone libere valutabile alla luce del precetto stabilito all'art. 36 Cost.

Distinzione tra lavoro penitenziario e lavoro libero che la Corte costituzionale continua a giustificare stabilendo, nella sentenza n. 341 del 2006, che il lavoro dei detenuti implica «una serie di diritti [...] modulati sulla base contrattuale dei singoli rapporti instaurati» che possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, «se ciò risulta necessario per mantenere integre le modalità essenziali di esecuzione della pena», restando comunque illegittima «ogni "irrazionale, ingiustificata discriminazione", con riguardo ai diritti inerenti alle prestazioni lavorative, tra i detenuti e gli altri cittadini».

Il superamento di questa limitazione retributiva del lavoro alla dipendenza dell'amministrazione penitenziaria sarebbe un passo avanti nell'affermazione, anche in ambito penitenziario, delle garanzie costituzionali previste per il lavoro, specie se si considera che solo una minima percentuale di detenuti risulta coinvolta in attività lavorative (33%); solo l'1% di tale parte di detenuti è impiegato presso imprese private e il 4% presso cooperative sociali.

Ciò significa che la maggioranza dei detenuti, pari all'85%, lavora alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, spesso per poche ore al giorno o al mese, o per periodi brevi, svolgendo il più lavori non qualificanti e non funzionali al reinserimento sociale.

Inoltre, nella vigenza di tale disposizione, si registrano casi di mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 22 della legge sull'ordinamento penitenziario, come attestano alcune recenti decisioni del Giudice del Lavoro che ha condannato l'Amministrazione penitenziaria al pagamento della differenza retributiva, talvolta non correttamente parametrata alla quantità e qualità del lavoro prestato o inferiore a due terzi rispetto al contratto collettivo<sup>20</sup>.

Ciò dimostra che anche «la situazione attuale del lavoro in carcere presenta alcune criticità e disparità, che ne limitano il potenziale trasformativo e reintegrativo»<sup>21</sup>.

Più in generale, dai dati raccolti dal CNEL in occasione dell'avvio del programma *Recidiva Zero*, realizzato nell'ambito del Accordo Interistituzionale tra Ministero della Giustizia e CNEL, siglato nel 2023<sup>22</sup>, viene palesata la necessità di «ripensare complessivamente il sistema di misure di reinserimento sociale e lavorativo e per dare nuovo slancio alle politiche di inclusione sociale del nostro Paese» e ciò alla luce di diverse criticità emerse, riguardanti in particolare:

- la mancanza di offerta di attività rieducative calibrate rispetto al reale fabbisogno;

<sup>20</sup> Per esempio, Trib. Firenze, sent. 471/2020 del 17 settembre del 2020: condanna il Ministero della Giustizia a pagare le differenze retributive a un detenuto che aveva lavorato come spesino e idraulico, in quanto la retribuzione percepita era inferiore ai due terzi del minimo contrattuale; Trib. Roma, con la sentenza 3573/2024 del 4 marzo 2024, ha condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive a un detenuto disabile che aveva prestato assistenza ad un altro detenuto, in quanto la retribuzione non corrispondeva alle ore di lavoro effettivamente svolte.

<sup>21</sup> Così CNEL documento introduttivo. *Recidiva zero. Studio, formazione e lavoro in carcere: dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema in carcere e fuori dal carcere*, 14 aprile 2024.

<sup>22</sup> Volto a creare un modello più efficiente di inserimento lavorativo delle persone detenute e a facilitare la promozione, specie presso i soggetti privati, degli strumenti, delle agevolazioni previste dalla normativa vigente per l'inserimento lavorativo delle persone detenute.

- la mancata continuità nel tempo di molte iniziative, per lo più sostenute da finanziamenti solo annuali, da finanziamenti limitati da parte di enti locali e fondazioni;
- il carattere sperimentale dei progetti in grado di coinvolgere pochi detenuti;
- l'offerta di formazione professionale non sempre calibrata rispetto alla domanda di lavoro proveniente dal territorio, né alle aspettative e ai bisogni della popolazione ristretta;
- la resistenza del mondo imprenditoriale, presente sul territorio, a offrire reali e concrete possibilità di reinserimento lavorativo delle persone detenute.

Si tratta dunque di investire, con coraggio e con idee innovative, nella cura del reinserimento sociale delle persone detenute, in 'percorsi di speranza', per dare piena attuazione al dettato costituzionale e costruire, così, tutti insieme, società più sicure.

Tutto, ciò, evidentemente, interroga e mette in discussione il nostro modello di comunità, fondata sulla centralità della persona umana, chiamando ad un senso di responsabilità economica e sociale lo Stato, gli Enti territoriali e i soggetti privati, secondo un diverso e più innovativo modello di *Welfare* che fa leva anche sulla sussidiarietà orizzontale, sulla solidarietà, quale dovere inderogabile, e sul vincolo sociale, che contraddistingue una comunità democratica in cui, davvero, nessuno si salva da solo.

## Riferimenti bibliografici

Anastasia S. (2022). *Le pene e il carcere*. Mondadori Università

Anastasia S. (2012). L'illusione normativa. Il decreto Severino e il sovraffollamento penitenziario. *Antigone*, 19(1): 2.

Anastasia S., Calderone V. e Mancone L. (2022). *Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini*. Milano: Chiarelettere.

Antigone (2024a). Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione Stranieri. Disponibile al sito: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/stranieri/>.

Antigone (2024b). *Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione Dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024*. Disponibile al sito: <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/nodo-alla-gola-emergenza-suicidi-in-carcere/>.

Bartholini I. (2014). La riabilitazione extramuraria e il donum/munus del tempo restituito. *Studi di Sociologia*, 2: 151-170.

Brunetta R. (2024, 28 dicembre). L'indulto parziale può riumanizzare le carceri e abbattere la recidiva. *Il sole24ore*.

Bourdieu P. (1995). *Ragioni pratiche*. Bologna: il Mulino.

- Buffa P. (2022). Il suicidio del personale del Corpo di Polizia penitenziaria. Un tentativo di uscire dal procedere a tentoni nella nebbia della sofferenza umana. Prospettive cliniche e sociali. Milano, DPU – Diritto Penale e Uomo.
- Cadoppi A. (2021). *Il «reato penale». Teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*. Napoli: Esi.
- Caputo G. (2015). *Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuiti?*. Disponibile al sito: [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it).
- Cherchi C. (2017). Ippocrate incarcerato. Riflessioni su carcere e salute. *Studi sulla questione criminale*, 3: 79-100.
- Clemmer D. (1940). *The Prison Community*. (La comunità carceraria, trad. 2021). Disponibile al link: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rassegnapenitenziaria.giustizia.it/raspenitenziaria/cmsresources/cms/documents/160.pdf](https://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://rassegnapenitenziaria.giustizia.it/raspenitenziaria/cmsresources/cms/documents/160.pdf).
- Crewe B. (2009). *The Prisoner Society: Power, Adaptation and Social Life in an English Prison*. Oxford University Press.
- D'Aloia (2012). *Giustizia e società. Il 'progetto' della Costituzione italiana*. Disponibile al sito: [www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it).
- D'Aloia A. (1992). *Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive*. Torino: Cedam.
- De Marco C. (2023). *Evoluzione storico-giuridica del lavoro carcerario: da obbligo ad opportunità*. KorEuropa.
- Di Marco A. e Ventrella M. (2016). Il carcere oltre il carcere. *Etnografia e Ricerca Qualitativa*, 2: 339-350.
- Di Tommaso G. (2023). *La giustizia riparativa dagli albori alla riforma Cartabia*. Milano: FrancoAngeli.
- Douglas M. (2014). *Purezza e pericolo. Una analisi dei concetti di contaminazione e tabù*. Bologna: il Mulino.
- Fornasari G. (2024). *I principi di personalizzazione e umanizzazione della pena*. Disponibile al sito: [www.discrimne.it](http://www.discrimne.it).
- Foucault M. (2004). *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi.
- Goffman E. (2010). *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*. Torino: Einaudi.
- Goffman E. (1988). *Il rituale dell'interazione*. Bologna: il Mulino.
- Goffman E. (1983). *Stigma l'identità negata*. Milano: Giuffrè editore.
- Gonin D. (1994). *Il corpo incarcerato*. Edizioni Gruppo Abele.
- Greco T. (2021). *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*. Bari-Roma: Laterza.
- Kaba M. e Murakawa N. (2021). *We Do This 'til We Free Us: Abolitionist Organizing and Transforming Justice*. Haymarket Books.
- Lorenzetti A. (2020). Il carcere ai tempi dell'emergenza Covid-19. *Osservatorio costituzionale*, 3.
- Luciani M. (2010). Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro. *Argomenti di diritto del lavoro*, 15(3): 628-652.
- Maculan A., Vianello F. e Ronconi L. (2016). La polizia penitenziaria: Condizioni lavorative e salute organizzativa negli istituti penitenziari del Veneto. *Rassegna italiana di criminologia*, 1: 18-31.
- Malzani F. (2022). *Le dimensioni della dignità nel lavoro carcerario*. Torino: Giappichelli.
- Occhicupo N. (1984). *Liberazione e promozione umana nella Costituzione. Unità di valori nella pluralità di posizioni*. Milano: Giuffrè.
- Pugiotto A. (2018). Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva. In: Anastasia S., Corleone F. e Pugiotto A., a cura di, *Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto*. Roma: Ediesse.

- Ronco D. (2014). La salute negata. Processi di esclusione nelle carceri italiane. *Studi sulla questione criminale*, 9: 107-125.
- Ruotolo M. (2022). I diritti dei detenuti nella più recente giurisprudenza costituzionale italiana. In Severino C. e Alcaraz H., *Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité. Approche de droit comparé*. Aix-en-Provence: DICE Éditions, 487-503.
- Silvestri G. (2014). *La dignità umana dentro le mura del carcere*. Disponibile al sito: [www.dirittopenitenziarioecostituzione.it](http://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it).
- Sykes G.M. (1958). *The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison*. Princeton: Princeton University Press.
- Van Gennep A. (1995). *I riti di passaggio*. Milano: Bollati Boringhieri.
- Vianello F., a cura di (2023). *Maternità in pena. L'esecuzione penale delle donne con figli minori*. Milano: Meltemi.
- Vianello F. (2018). Norme, codici e condotte: la cultura del penitenziario. Gli attori sociali di fronte alla criticità dell'ambiente carcerario. *Sociologia del diritto*, 3: 67-85.
- Wacquant L. (2006). *Punire i poveri. Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*. DeriveApprodi